

Le sanzioni pecuniarie inflitte agli evasori fiscali, si riferiscono alla mancata dichiarazione dei redditi, alle dichiarazioni non complessive di tutti gli elementi costitutivi del reddito, alla mancata o incompleta dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Per l'applicazione di queste sanzioni in modo generale e certo, così da poter acquisire dai vari operatori economici privati quei fondi che servono per le spese di sviluppo dello Stato e per quelle riferite all'ottimale funzionamento dei suoi organi, che organizzano le funzioni statali; è necessario che la struttura di accertamento dei redditi sia potenziata nei suoi organi e sia organizzata in modo che gli accertamenti sul reddito o sugli altri cespiti finanziari, non siano solo una occasione di verifica molto labile, molto poco puntuale e tale da dare la possibilità al contribuente privato a reddito variabile, di organizzarsi per eludere o evadere il fisco.

Giova ricordare che il fenomeno dell'elusione è altrettanto grave di quello dell'evasione, e forse anche di più; perché si tratta di una evasione legalizzata che trova nella disorganizzazione dell'amministrazione fiscale, un elemento che consente guadagni fiscali notevoli per il contribuente e perdite ~~altrettante~~ economiche altrettanto cospicue per il fisco.

~~Parxxxxxx~~

IL CONTROLLORE FISCALE

Per cui il potenziamento citato deve essere collegato con la figura del controllore fiscale.

La struttura del controllore fiscale è provinciale, regionale e interregionale; ed è costituita da organi direttivi ed operativi, da funzioni, giurisdizioni, competenze e collegamenti.

Gli organi direttivi del controllore fiscale sono gli uffici provinciali, regionali e interregionali che organizzano e disciplinano l'attività del controllore fiscale.

Gli uffici provinciali sono ubicati presso gli uffici delle imposte dirette (i futuri uffici delle entrate) dei capoluoghi di provincia, con giurisdizione sul settore di decentramento comprendente il capoluogo.

Sono organi operativi del controllore fiscale, gli ufficiali ed agenti di P.G. della guardia di finanza, che sono destinati principalmente all'accertamento degli illeciti in materia finanziaria.

In via suppletiva sono organi operativi del controllore fiscale tutti gli altri ufficiali ed agenti di P.G. appartenenti alle varie forze di Polizia, diverse dalla Guardia di finanza.

Secondo il livello di accertamento divengono operativi anche i funzionari degli uffici imposte, che dirigono le attività del controllore fiscale.

L'ufficio del controllore fiscale provinciale ubicato presso l'ufficio imposte dirette provinciale, è costituito da una direzione dell'ufficio e da un'area piano del controllore fiscale.

L'area piano è divisa in due unità, la prima riferita all'accertamento dei redditi degli operatori economici del settore di decentramento provinciale comprendente il capoluogo di provincia, e la seconda per gli accertamenti sugli operatori economici provinciali che hanno sede locale nei settori periferici provinciali.

Sono organi direttivi regionali del controllore fiscale gli uffici regionali del controllore fiscale, ubicati presso gli uffici delle direzioni regionali delle entrate di cui alla legge 358/1991.

Essi hanno sezioni staccate presso ogni capoluogo di provincia, ove vi è l'ufficio provinciale del controllore fiscale.

Sono organi interregionali direttivi del controllore fiscale, gli uffici interregionali del controllore fiscale ubicati a Milano e Napoli e la direzione generale delle entrate presso il dipartimento delle entrate, con la denominazione di sottodipartimento del controllo fiscale.

Gli uffici interregionali hanno sottonuclei nazionali presso gli uffici regionali del controllore fiscale dei capoluoghi di regione.

Ugualmente importante è l'attività di accertamento dei redditi ~~l'attività dell'investigatore fiscale~~ dell'investigatore fiscale, che affianca l'attività del controllore fiscale.

Organizzazione delle funzioni del controllore fiscale

Il controllore fiscale ha funzioni operative relative al vario tipo di accertamento dei redditi e di accertamenti finanziari; e funzioni di coordinamento.

Queste ultime sono svolte nei confronti delle sezioni staccate dell'ufficio imposte dirette provinciale, nei vari settori di decentramento provinciale, per quanto attiene l'ufficio del controllore fiscale provinciale; nei confronti delle sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate, per quanto concerne l'ufficio regionale del controllore fiscale.

Redditi di impresa

~~Il compito~~

Il compito del controllore fiscale per le imprese medie e grandi i cui ricavi superino nell'anno i 360 milioni e 1 miliardo per prestazioni di servizi e altre attività, è quello di ricostruire il reddito di impresa secondo il conto dei profitti e delle perdite e le variazioni in aumento o in diminuzione, relative ai criteri stabiliti dal T.U.I.R. 917/1986.

La ricostruzione del reddito va compiuta sulla base della contabilità del conto profitti e perdite, desumibile dai libri contabili, ma soprattutto in funzione della determinazione dei costi e ricavi, secondo indagini espletate all'origine di tali elementi economici.

Il controllo alla fonte viene svolto, ricorrendo in tutti i casi in cui ciò sia necessario, all'investigatore fiscale.

All'operatore cioè che si finge acquirente, prestatore di lavoro, fornitore di beni e servizi, al fine di scoprire la effettiva volontà dell'imprenditore e dell'operatore economico, nel comporre a zioni che violano la corretta gestione dell'azienda dal punto di vista della necessaria trasparenza e fedeltà che deve caratterizzare le operazioni economiche, le quali in suo difetto si traducono in minori entrate fiscali per l'erario.

Gli investigatori fiscali che accertano i vari elementi economici di costo e di ricavo direttamente o per mezzo di ausiliari da loro richiesti, devono aver seguito dei corsi specifici che li abilitino alla particolare attività di indagine, diretta a determinare gli effettivi redditi dei reali cespiti economici.

Al fine di accertare l'esatta consistenza di cespiti economici attivi e passivi e la correttezza degli operatori economici nella segnalazione dei redditi e nella correttezza delle singole operazioni di costo e di ricavo, come registrazioni di cassa, rila scio di scontrini, dichiarazione della totalità dei ricavi, indicazione dei costi di esercizio; l'investigatore fiscale segue corsi diversi e di difficoltà differente in relazione alla complessità dell'accertamento e al livello dell'impresa oggetto dell'accertamento.

Così vi saranno corsi per investigatori fiscali riferiti a:

- a) - imprese minime e locali;
- b) - imprese provinciali;
- c) - imprese regionali;
- d) - imprese interregionali e nazionali.

Il controllore fiscale opera generalmente collegato con gli investigatori fiscali presenti nella propria sede; ma richiede lo intervento anche di quegli investigatori fiscali che siano presenti in sedi esterne alla propria; e che operano collegati con i controllori fiscali di tali città.

L'investigatore fiscale non opera ~~nessuna~~ mai assieme

al controllore fiscale, ma viene contattato da questo separatamente anche per predisporre il piano di investigazione.

L'investigatore fiscale delle sedi esterne a quelle di operazioni, viene sentito e avvertito dall'investigatore fiscale della sede da cui origina l'investigazione sull'impresa oggetto di accertamento tributario.

Importante è poi l'accertamento dei redditi delle imprese minime, per le quali rimane valida la normativa attuale relativa all'accertamento del reddito delle imprese minime e locali, con un ricavo annuo inferiore a 100 milioni e numero di dipendenti inferiore alle 10 unità.

Per esse a cura della Camera di commercio di ciascuna provincia, deve essere prodotta annualmente una tabella dei prezzi di vendita, dei beni offerti sul mercato da tali imprese e dei relativi costi.

Tali tabelle sono redatte dalla Camera di commercio d'intesa con il controllore fiscale.

I costi sono riferiti a vari livelli di quantità acquistate e per vari periodi di tempo.

In questo caso si può quantizzare con una certa precisione, l'effettivo costo sopportato dall'impresa minima.

Il controllore fiscale farà comunque i relativi accertamenti anche presso i fornitori, per conoscere l'effettivo costo dei beni acquistati dalle imprese minime.

In tali tabelle sono previsti anche i costi del personale eventualmente a disposizione del commerciante o di altro operatore economico. Ad esso dovrà essere corrisposto il compenso previsto dagli accordi sindacali per i vari prestatori d'opera.

Tutte le imprese minime devono avere in dotazione per le registrazioni delle vendite di beni e servizi, i registratori di cassa, dove devono essere registrate tutte le vendite effettuate.

Il controllore fiscale nei suoi periodici controlli senza preavviso, anche come agente provocatore, che acquista la merce e verifica se viene rilasciato lo scontrino di cassa, accerta che le vendite siano compiute sempre con le annotazioni nel registratore di cassa, cui deve seguire il rilascio dello scontrino.

Queste imprese entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge, devono avere in dotazione un registratore di cassa con l'impianto per il pagamento dei beni per mezzo del bancomat.

Tutti gli acquisti sono registrati sul bancomat, al fine del recupero dell'IVA a fine anno da parte degli acquirenti.

Tutti i consumatori entrati un anno dovranno essere provvisti di bancomat; chi non lo sarà entro tale data, non potrà

recuperare l'IVA pagata, a fine anno.

Il rilascio è allora una condizione tassativa e necessaria nel caso il consumatore non sia provvisto di bancomat al momento dell'acquisto.

Con l'attuazione della presente legge conseguente alla sua approvazione, è prevista l'istituzione dell'anagrafe economica.

Questa, con riferimento alle attività delle imprese, è istituita per settori di decentramento nazionale ed ha sedi staccate in ogni regione ove si compie la prima registrazione del valore delle operazioni commerciali delle aziende presenti nella regione.

IL PIANO DEL CONTROLLORE FISCALE

Il piano del controllore fiscale comprende le attività dell'investigatore fiscale che opera congiuntamente e d'intesa con il controllore fiscale.

Mentre il piano del controllore fiscale è palese nelle sistematiche di controllo, nelle circoscrizioni territoriali, nella tipologia di impresa e negli elementi da sottoporre a verifica; il piano dell'investigatore fiscale è riservato e conosciuto solo dagli addetti alle investigazioni e dalla dirigenza dell'ufficio sicurezza di cui al progetto sicurezza, sono nelle esigenze operative generali e nei collegamenti che l'investigatore deve tenere con la rete preventiva e repressiva delle forze dello ordine.

I piani in argomento sono provinciali, regionali e interregionali, in funzione della dimensione delle imprese da controllare.

Si hanno piani provinciali per le imprese provinciali, per le imprese minori e minime di cui al TUIR e per un certo numero di persone fisiche di cui si deve accertare il reddito variabile: quindi generalmente in quest'ultimo caso di quelle che prestano la propria attività lavorativa in imprese provinciali; o siano titolari di attività economiche private non di carattere dipendente.

Si hanno piani regionali per l'accertamento fiscale relativo ad imprese di dimensione regionale, come indicato nell'articolo ~~xxxix~~ 111 bis e dei loro dipendenti, se siano titolari di altri redditi non di carattere dipendente.

I piani interregionali riguardano invece le imprese nazionali e loro dipendenti che siano titolari di attività private.

I piani del controllore fiscale e dell'investigatore fiscale, sono organizzati operativamente per circoscrizioni territoriali.

Quelli provinciali sono organizzati per attività di indagine, secondo settori di decentramento provinciale, che comprendono un centro urbano interno ai settori provinciali, in cui vi è un ufficio distrettuale delle imposte dirette.

La sezione controllore fiscale provinciale dell'ufficio delle entrate provinciale, funge da organo di coordinamento dei piani che sono divisi per settore di decentramento provinciale.

I piani regionali sono organizzati secondo il coordinamento della sezione regionale della direzione regionale delle entrate e secondo circoscrizioni regionali, corrispondenti alle varie province della regione, in cui si trovano le imprese regionali.

I piani interregionali riguardano le imprese di livello nazionale, secondo l'indicazione dell'articolo 111 bis e il loro controllo è organizzato per circoscrizioni regionali di ogni settore di decentramento nazionale nord, centro e sud Italia.

Per cui la sezione interregionale della direzione regionale delle entrate del capoluogo di regione, organizza il piano del controllore, per le imprese nazionali e per i dipendenti titolari di attività private, che si trovano nella regione.

La sezione interregionale assume la denominazione di sottocentro nazionale della sezione staccata del Ministero delle finanze che ha sede nel capoluogo del settore di decentramento nazionale: Milano, Roma e Napoli.

LA RIFORMA DEL DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Principi ed obiettivi

I presupposti del progetto di riforma del D.P.P. sono gli stessi del progetto di riforma del D.P. (diritto penale).

Essi assumono il carattere della sicurezza e il carattere sociale, con la finalità di ricercare l'idoneità più elevata possibile della misura di sicurezza.

I presupposti di sicurezza sono costituiti dal progetto sicurezza, che facendo recuperare l'efficienza delle forze dell'ordine, nelle attività di prevenzione e di repressione dei reati che si possono commettere e che vengono commessi, delineano esattamente il limite, il confine della volontà criminale da quella che è frenata dal timore della sanzione.

La prevenzione efficace costituisce cioè un deterrente per chi vuole delinquere e quindi esclude dal crimine, chi non è sufficientemente spinto ad esso dalla sua volontà interiore; venendo quindi ad indicare precisamente chi ha motivi profondi per violare la legge penale, che possono essere più o meno giustificati, ma comunque sempre da correggere, perché generano turbamento per l'ordine pubblico e per le normali condizioni di convivenza.

I presupposti di ordine sociale che aiutano a delineare il limite indicato e quindi a scegliere la misura più idonea per il recupero di colui che ha violato la norma penale, sono il progetto occupazione e il progetto attività sociali.

Nel primo caso con l'allargamento dell'occupazione, si fanno diminuire quelle spinte devianti che ostacolano le remore verso la commissione del crimine.

Così si permette di applicare le misure di sicurezza nei casi di violazione della legge penale, con più precisione e con maggiore incisività; esse conseguenzialmente si pongono come la condizione principale per la composizione effettiva del danno che è stato commesso dal colpevole all'ordinamento statale e ai suoi cittadini.

Il progetto attività sociali è altrettanto importante per la ricerca delle misure di sicurezza, perché con l'ordinamento sociale lo Stato pone a disposizione la sua struttura di aiuto e di soccorso per chi si trovi in condizioni di indigenza, si da rendere effettive le misure di educazione e di correzione, che possono essere adottate nei confronti di colpevoli di delitti, proprio attraverso queste